

TI_GERICHTE 14.2008.109 vom 3. März 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-03-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2008.109

FR: TI_GERICHTE 14.2008.109 du 3 mars 2009

IT: TI_GERICHTE 14.2008.109 del 3 marzo 2009

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione: onere della prova del tasso di conversione Euro/CHF rispettivamente £it/Euro

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 segg. ad art. 80; Staehelin , Basler Kommentar zum SchKG, v ol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998 , n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 segg. e 38 segg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 213 segg. e 221 segg.). La nozione di decisione ai sensi di questo articolo concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron , op. cit., n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin , op. cit., n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione internazionale o la LDIP parifica un determinato atto estero a una sentenza esecutiva (art. 50 CL o 31 LDIP), tale atto -trattandosi di una decisione di condanna al pagamento di una somma di denaro- va considerato quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF (Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80 con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art. 30a). Ciò presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur , art. 32 CL; DTF 125 III 386; Sentenza TF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002).

E. 2

Anche il giudice del rigetto definitivo dell'opposizione esamina d'ufficio se sono date le tre identità: identità dell'escusso e della persona indicata nel titolo di rigetto come debitrice; identità dell'escutente e della persona indicata nel titolo di rigetto come creditore; identità del credito posto in esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di rigetto (Gilliéron , op. cit., n. 22 ad art. 80, 13 ad art. 81). Oltre a ciò -trattandosi di decisioni estere- il giudice del rigetto definitivo deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa , se la sentenza su cui l'esecuzione si fonda ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin , op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron , op. cit., n. 22 ad art. 80; Stücheli , op. cit., pag. 112 ad c) , così da permetterne il rigetto dell'opposizione.

E. 3

In concreto, il Pretore ha accolto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione per quanto attiene all'importo per spese e ripetibili di fr. 3'900.– oltre interessi. A fondamento di questo suo giudizio vi è agli atti la decisione 2 agosto 2005 della Pretura _____ che pone le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.–, già anticipate dall'istante, a carico dell'escussa, cui vanno ad aggiungersi indennità per fr. 1'800.– (doc. O, pag. 7 dispositivo n. 2). Il relativo appello interposto da quest'ultima poi è stato respinto da questa Camera il 13 settembre 2006, obbligandola a rifondere all'istante ulteriori fr. 1'500.– a titolo di indennità (doc. P, pag. 11 dispositivo n. 2). Entrambe le decisioni sono pacificamente esecutive e cresciute in giudicato, la vertenza essendosi in definitiva conclusa davanti alla Seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale, che con sentenza 23 marzo 2007 ha respinto un ricorso di diritto pubblico formulato dalla convenuta (doc. R).

E. 4

Il Pretore ha tuttavia respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione per quanto riguarda il credito a fondamento del quale l'escussa ha prodotto la sentenza italiana 22 giugno 2000. Egli ha spiegato che il credito oggetto dell'esecuzione era stato convertito con valuta 17 marzo 2008 e che il tasso di cambio non costituiva un fatto notorio. Ciò posto, ha appurato che agli atti mancava il giustificativo da cui risultava quello applicato per convertire in Euro gli importi che la decisione italiana esprimeva in vecchie lire (sentenza impugnata, pag. 4). Con il suo appello l'istante, non contesta in sé il principio secondo cui il tasso di cambio non debba ritenersi un fatto notorio (appello, n. 2). Richiamandosi all'art. 184 cpv. 2 CPC, rileva però che l'escussa non ha contestato il credito espresso in vecchie lire convertito in Euro e che l'obiezione semmai era rivolta al tasso di conversione Euro/CHF (appello, n. 3). Sostiene ad ogni modo che, trattandosi del tasso di cambio di vecchie lire italiane in Euro, lo stesso debba ritenersi un fatto notorio in quanto fissato da una normativa europea (appello, n. 4 e 5).

E. 5

febbraio 2003 [14.2002.81]). Ciò posto -e come si dirà nel seguito- questa Camera chiamata a pronunciarsi in merito ad una problematica sorta proprio per l'assenza di prova sul tasso di cambio e di una contestazione dell'escusso, ha di recente ritenuto opportuno precisare la sua giurisprudenza al riguardo (CEF,

E. 6

Invano l'appellante rinvia all'art. 184 cpv. 2 CPC. Questa norma trova in effetti applicazione nelle cause di merito dove il tasso di conversione proposto dall'attore e rimasto incontestato da parte del convenuto, viene considerato senz'altro applicabile in quanto elemento fattuale tacitamente ammesso (CEF, 6 dicembre 2007 [14.2007.44], consid. 3 con rinvio a II CCA 1° ottobre 2003 [12.2002.119]). Diversa, per contro, si presenta la situazione nella procedura sommaria esecutiva retta nella sostanza dalla LEF. È appunto il diritto federale che impone al giudice tutta una serie di verifiche che deve compiere d'ufficio, non solo in caso di contumacia dell'escusso, ma anche in mancanza di contestazione: fra queste vi è appunto quella sull'idoneità delle prove sul tasso di conversione valutaria applicabile nel caso specifico, trattandosi di componente necessaria per determinare il credito posto in esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84) . Inoltre, la prova del tasso di cambio gli consente di accertare l'identità fra il credito in valuta estera espresso nel titolo esecutivo esibito al giudice e il credito in valuta interna oggetto dell'esecuzione e dell'istanza di rigetto

dell'opposizione (CEF 24 febbraio 2000 [14.1999.130]; Gilliéron , op. cit., art. 84, n. 68) . Alla luce di queste riflessioni, questa Camera ha quindi concluso nel senso che in assenza di una contestazione puntuale, il giudice del rigetto deve esigere dal precedente la prova in questione, potendo respingere l'istanza in caso di mancata prova (CEF, 6 dicembre 2007 [14.2007.44], consid. 3). Di fatto, nel caso specifico, l'appellante nemmeno pretende di avere provato il tasso di conversione fra la valuta in vecchie lire espressa nella sentenza italiana (doc. D, pag. 4) e la valuta espressa in Euro di cui al conteggio da lei stessa redatto (doc. M, 2° foglio). Sotto questo profilo, sapere che il conteggio doc. M è stato allestito dipartendosi dalla sentenza italiana 22 giugno 2000, o che la contestazione dell'escussa era relativa al tasso di cambio da Euro in CHF, è quindi irrilevante. Priva di fondamento la censura deve di conseguenza essere respinta.

E. 7

La ricorrente obietta invero che trattandosi di un tasso di conversione fisso e legale , il valore sarebbe pubblicamente noto e ampiamente divulgato , e a sostegno di questa sua tesi rinvia all'art. 1 del Regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 che fissa quel valore in 1EURO=1'936.27 £it (appello, n. 4). Ma, rifacendosi ad una normativa europea, l'interessata non fa altro che rivendicare l'applicazione del diritto straniero. Tuttavia, se è vero che giusta l'art. 16 cpv. 1 LDIP il contenuto del diritto straniero è accertato d'ufficio, fermo restando che in materia patrimoniale tale onere può essere accollato alle parti, è altresì vero che nell'ambito della procedura sommaria questa norma si applica solo per analogia (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84; Staehelin, op. cit., n. 174 ad art. 82 LEF). In altre parole, questo significa che nell'ambito di una procedura quale quella di rigetto definitivo dell'opposizione, spetta alla parte dimostrare il diritto che ritiene applicabile, senza che il giudice formuli un invito specifico in questo senso (Gilliéron, op. cit., loc. cit.). In caso di omissione, quest'ultimo applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP). Nel caso specifico, spettava quindi alla precedente documentare la pretesa applicazione della normativa straniera, ciò che però davanti al Pretore non ha fatto. Ciò posto, nella misura in cui per la prima volta davanti a questa Camera rinvia ad un regolamento legale straniero, l'istante formula un'allegazione nuova in appello e, come tale, inammissibile per l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC cui rinvia l'art. 25 LALEF). Anche da questo punto di vista l'appello deve essere disatteso.

E. 8

Visto che, già per i suesposti motivi, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata, non v'è motivo per esaminare oltre la contestazione sollevata a titolo abbondanziale dall'istante. La tassa di giustizia segue la soccombenza di quest'ultima, mentre non si assegnano indennità alla controparte che non ha presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 80 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF, pronuncia: 1. L'appello è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 430.-, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. 3. Intimazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 96'857.30, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.